

SITUAZIONE E SIMULAZIONE DEL FUTURO PREVIDENZIALE DI

DATA DI NASCITA



*Situazione previdenziale attuale e proiezione della data/valore
di pensione con simulazioni specifiche*

TABELLA SINOTTICA CON CALCOLO DECORRENZA E RATA LORDA MENSILE DELLA PENSIONE CALCOLATE AL ___/___/_____

| | |
|---|--|
| Cognome e Nome | |
| Data di Nascita | |
| Data Elaborazione | |
| Data Inizio Assicurazione | |
| Data Fine Assicurazione | |
| Data Primo Contributo Versato | |
| Data Ultimo Contributo versato | |
| Qualifica Prevalente | |
| Contributi Ex ENPALS | |
| Contributi INPS | |
| Competenza Ex Enpals | |
| Contributi Figurativi/Esteri/Riscatto | |
| Contributi d'Ufficio | |
| Totale Contribuzione accreditata | |
| Requisito Personalizzato¹ | |
| Contributi Mancanti per il Requisito² | |
| Anzianità Assicurativa Maturata | |
| Anzianità Assicurativa Richiesta³ | |
| Anzianità Assicurativa Mancante⁴ | |
| Età Maturata alla Simulazione | |
| Età Richiesta Pensione di Vecchiaia⁵ | |
| Maturazione requisito di età Pensione di Vecchiaia | |
| Rata Lorda Mensile Calcolata al ___/___/_____ | |
| NOTE | |
| | |

¹ Calcolo sulla base del meccanismo di aumento del requisito legato all'andamento dell'aspettativa di vita

² Calcolo sulla base del meccanismo di aumento del requisito legato all'andamento dell'aspettativa di vita

³ Calcolo sulla base del meccanismo di aumento del requisito legato all'andamento dell'aspettativa di vita

⁴ Calcolo sulla base del meccanismo di aumento del requisito legato all'andamento dell'aspettativa di vita

⁵ Calcolo sulla base del meccanismo di aumento del requisito legato all'andamento dell'aspettativa di vita

La presente simulazione è stata elaborata solo ed esclusivamente sulla base dei dati forniti. Si rammenta che esistono delle condizioni previste da specifiche norme che potrebbero anticipare la decorrenza della pensione (invalidità civile =>74% (+2 mesi per ogni anno lavorato), cecità (+4 mesi per ogni anno lavorato), maternità al di fuori del rapporto di lavoro (+22 settimane di contribuzione figurativa per ciascun figlio), periodi di lavoro non segnalati in estratto, ecc.).



LEGGERE CORRETTAMENTE I DATI DEL PROPRIO ESTRATTO CONTRIBUTIVO INPS

L'estratto conto previdenziale riporta i dati anagrafici del lavoratore e, riassunti in una tabella, i dati relativi ai versamenti previdenziali distinti per:

- periodo di riferimento (dal- al);
- tipologia di contributi (da lavoro dipendente, artigiano, commerciate, servizio militare etc.);
- contributi utili espressi in giorni, settimane o mesi;
- retribuzione o reddito;
- riferimenti del datore di lavoro;
- eventuali note riportate alla fine dell'estratto.

Nell'estratto conto dell'INPS regime generale i contributi sono generalmente espressi in settimane (1 mese = 4,33 settimane; 1 anno = 52 settimane), ma possono essere espressi anche in mesi o in anni o, ancora, in giorni.

Sono espressi in mesi i contributi accreditati presso le gestioni artigiani e commercianti e presso la gestione Separata, e in giorni i contributi che figurano negli estratti conto dei lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti (ex Enpals), nonché i contributi agricoli.

Sono espressi in anni, mesi e giorni i contributi indicati presso il fondo dipendenti pubblici.

Le note più comuni presenti nell'estratto sono le seguenti:

Nota 0: contributi accreditati in base ai versamenti effettuati: sono pienamente utilizzabili se il reddito corrisponde a quello fiscalmente accertato. Indica che quei contributi saranno ritenuti utili per il diritto e/o per la misura della pensione solo se il reddito indicato in estratto corrisponderà a quello dichiarato all'Agenzia delle Entrate.

Nota 1: contribuzione da verificare. Denota un'anomalia importante. Per gli Agricoli, per quei periodi, il più delle volte, è indice di contribuzione non pagata e quindi non utilizza-

bile. Per altri lavoratori mostra la necessità di procurarsi atti e documenti che dimostrino l'esistenza del rapporto di lavoro nei relativi periodi indicati con la nota 1.

Nota 2: contribuzione da verificare. Indica che nei dati dell'archivio Inps è presente un'anomalia.

Nota 3: settimane non utili per il diritto alla pensione di anzianità. Avverte l'utente che i periodi di disoccupazione e di malattia non sono utili a perfezionare i 35 anni di contributi utili per accedere alla pensione anticipata. Sono utili, invece, a perfezionare il requisito contributivo delle 156 settimane nell'ultimo quinquennio per la Pensione di Inabilità e per l'Assegno Ordinario di Invalidità.

Nota 4: contributi ridotti al numero massimo che può essere riconosciuto nel periodo. L'INPS avvisa il lavoratore che per quello specifico periodo sono stati registrati più contributi rispetto a quelli previsti per la capienza massima e che, quindi, è stata applicata una riduzione. Ad esempio se nel 2023 un lavoratore ha versato contributi per 57 settimane, è stata apportata una riduzione alle 52 settimane, ovvero il periodo massimo per la copertura di un anno di contributi.

Nota 5: numero di contributi soggetto a verifica in quanto la retribuzione corrisposta non è sufficiente per riconoscere l'intero periodo. L'INPS segnala che la retribuzione del lavoratore non è stata sufficiente per coprire l'intero periodo contributivo. Per quel periodo, quindi, sono accreditate soltanto le settimane che la retribuzione ha permesso di accreditare (e, quindi, i contributi accreditati per quell'anno saranno inferiori alle 52 settimane anche se il lavoratore, per esempio, ha lavorato tutto l'anno perché la retribuzione ricevuta non ha raggiunto il minimale per la copertura dell'intero periodo).

Nota 18: indica che i periodi dichiarati dall'Amministrazione devono essere ancora verificati e certificati; non è detto quindi che ci sia necessariamente un errore sulla posizione ma è opportuno procedere con una segnalazione contributiva (Richiesta Variazione Posizione Assicurativa) producendo tutta la documentazione del caso.

Nota A: le maggiorazioni presenti sull'estratto conto saranno valutate in sede di pensione, secondo le norme vigenti e con le limitazioni eventualmente previste.



Nota C: sono presenti Flussi Emens successivi al consolidamento.

Nota E: reddito calcolato sui contributi effettivamente versati.

Nota O: contribuzione non utile per il raggiungimento del requisito contributivo minimo richiesto dalle norme vigenti per il diritto alla pensione di anzianità. Avverte l'utente che quei periodi non sono utili a perfezionare i 35 anni di contributi utili per accedere alla pensione anticipata.

Nota U: denuncia fornita dal datore di lavoro. Dati provvisori soggetti a verifica. Normalmente la si ritrova nell'ultimo rigo dell'estratto contributivo, a cavallo degli ultimi due trimestri. Indica che il datore di lavoro ha trasmesso i dati relativi alla retribuzione e alla contribuzione ma che l'INPS non ha ancora accertato la correttezza di tali dati.

Il mondo previdenziale ex ENPALS segue norme e sistemi di calcolo dell'anzianità molto particolari.

I lavoratori sono suddivisi per categoria/fascia

Caratteristica peculiare di tale fondo è che l'anzianità contributiva è **espressa in giornate** (e non in settimane), considerando l'anno lavorativo convenzionale di **312 giorni**, cui corrispondono 12 mesi di 26 giorni ciascuno. Altra caratteristica è che gli assicurati sono distinti in **tre diversi gruppi** (A, B e C) a seconda del contenuto della prestazione lavorativa loro svolta:

1. **Gruppo A:** comprende coloro che prestano a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli. Tale categoria di lavoratori si caratterizza per essere titolare di rapporti di lavoro brevi, discontinui, con situazioni contributive che, spesso, non consentono l'accesso alle prestazioni pur in presenza di attività svolta per lunghi periodi con caratteri di professionalità
2. **Gruppo B:** comprende coloro che prestano a tempo determinato attività al di fuori delle ipotesi previste al punto precedente. Diversamente dalla precedente catego-

ria, questi lavoratori sono titolari di rapporti di lavoro stagionali e principalmente non collegati con la produzione e la realizzazione di spettacolo

3. **Gruppo C:** comprende coloro che prestano attività a **tempo indeterminato**. Trattasi di rapporti assimilabili a quelli degli altri lavoratori dipendenti e pertanto non si ipotizzano particolari difficoltà per l'applicazione delle innovazioni volte all'armonizzazione della normativa previdenziale speciale con quella in vigore presso l'AGO.

Fino al 1992, prima della Riforma Amato, i lavoratori iscritti al fondo erano, invece, suddivisi in 2 Gruppi: nel gruppo A rientrava il personale artistico e tecnico, con rapporto di lavoro normalmente saltuario o a tempo determinato; nel gruppo B erano inseriti i lavoratori comuni dell'impresa con qualifica operaia o impiegatizia, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

L'ordinamento prevede, in particolare, un **meccanismo convenzionale semplificato** per il raggiungimento dell'annualità di contribuzione necessaria per conseguire le prestazioni previdenziali. Così gli appartenenti al gruppo A un anno di contributi si considera integrato con **120 contributi giornalieri (90 dal 1.7.2021)**; per i lavoratori appartenenti al gruppo B servono invece **260 contributi giornalieri** che per il gruppo C diventano **312**. Sino al 31.7.1997 i gruppi erano due ed il requisito dell'annualità di contribuzione veniva perfezionato con un numero di contributi giornalieri inferiore: **60 giorni** per il Gruppo 1 e **180 giorni** per il Gruppo 2 che dal 1.1.1993 al 31.7.1997 sono saliti a 120 giorni per il gruppo 1 e 260 giorni per il gruppo 2. Ciò comporta, ad esempio, che per raggiungere i 20 anni di contribuzione necessari per la pensione di vecchiaia occorrono, a regime, *1.800 contributi giornalieri per il Gruppo A, 5.200 contributi giornalieri per il Gruppo B e 6.240 contributi giornalieri per il gruppo C.*

Per coloro che hanno contribuzione prima del 1.8.1997 l'anzianità contributiva necessaria per il diritto a pensione è **personalizzata perché deve tener conto della diversa valutazione temporale in cui è stata maturata l'anzianità contributiva** (60gg= 1 anno sino al 1992; 120 gg= 1 anno dal 1993). Dunque in tal caso i contributi giornalieri richiesti per il raggiungimento dell'anzianità contributiva necessaria per la liquidazione di una prestazione previdenziale risulteranno diversi per ciascun lavoratore in quanto ponderati in

base all'anzianità contributiva posseduta al 31.7.1997. La personalizzazione del requisito contributivo coinvolge, peraltro, anche coloro che effettuano passaggi di gruppo (es. da A a C) perché in tal caso varia il divisore in relazione al cambiamento del raggruppamento.

Il meccanismo convenzionale di accredito dell'annualità, inoltre, può determinare che in un determinato anno vengano versati contributi per un numero di giorni superiori a quelli richiesti per coprire un anno di contribuzione. In tal caso l'**eccedenza contributiva viene recuperata al momento della valutazione finale, a scomputo del requisito contributivo**. Ciò può determinare, peraltro, che il requisito contributivo venga maturato in anticipo rispetto a quello di anzianità assicurativa. In tal caso il diritto a pensione non si perfeziona fino al raggiungimento degli anni di assicurazione richiesti dalla legge.

Per i lavoratori del **gruppo A** è previsto, inoltre, un meccanismo di copertura d'ufficio (cioè a carico dello Stato) a completamento dell'anno di contribuzione (cioè per integrare i 120 giorni). Per ottenere tale accredito il lavoratore deve aver maturato nell'anno **almeno 60 contributi effettivi in costanza di lavoro o figurativi** e la retribuzione complessiva dell'anno non deve risultare superiore a quattro volte l'importo del trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria (circa 2mila euro al mese). Tali contributi sono riconosciuti ai **solii fini del diritto** alle prestazioni (non fanno cioè aumentare la misura dell'assegno pensionistico) entro un limite di **60 contributi l'anno** sino a concorrenza dei 120 giorni e per un massimo di 10 anni.

Dal **01.07.2021** l'accredito avviene **sino a concorrenza dei 90 giorni** (cioè i nuovi requisiti necessari per coprire l'annualità) alla sola condizione che la retribuzione complessiva annua non superiore a 4 volte il minimo INPS sia verificata avendo esclusivo riguardo alla retribuzione globale derivante **dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo**. Inoltre, sempre dal 01.07.2021, per il solo gruppo attori cinematografici e audiovisivi, si prevede l'accreditamento di un'ulteriore giornata, fino a concorrenza di 90 contributi giornalieri annui complessivi, per ogni giornata contributiva versata.

Esiste, inoltre, una specifica normativa in caso di **passaggio di gruppo** (es. dal gruppo

A al gruppo B o al gruppo C). In questi casi, il Dlgs 182/1997 impone un meccanismo di riproporzionamento dei contributi giornalieri maturati in base al rapporto esistente tra i requisiti dell'annualità di contribuzione previsti per il diritto alle prestazioni nei vari gruppi. A seguito di tale operazione i lavoratori apparterranno al gruppo nel quale risultano accreditati il maggiore numero di contributi con evidenti effetti sull'acquisizione del diritto alle prestazioni ed all'individuazione dell'età pensionabile.

Altra caratteristica del fondo riguarda la presenza di **massimali diversi rispetto all'AGO**. Gli assicurati iscritti al fondo alla data del 31.12.1995 pagano, infatti, i contributi in base al reddito conseguito sino ad un massimale giornaliero **graduato in funzione della retribuzione annua** a partire dalle fasce di retribuzione eccedenti i **766€** al giorno (art. 1, co. 8 dlgs 182/1997). Per gli assicurati dopo il 31.12.1995 il massimale annuo è, invece, fisso e pari a **105.014€**. Sulla retribuzione eccedente tali soglie si paga, inoltre, un **contributo di solidarietà** pari al 5% del reddito conseguito. Ai fini però del calcolo delle quote retributive di pensione (Quote A e B) la retribuzione giornaliera eccedente i **241,17€** (anno 2022) non viene valorizzata.

La contribuzione versata presso il Fondo di Previdenza dei Lavoratori dello Spettacolo viene utilizzata **gratuitamente** con quella versata presso l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (FPLD) ai sensi della convenzione prevista dall'articolo 16 del Dpr 1420/1971 e/o con quella versata presso il fondo speciale dei coltivatori diretti ai sensi dell'articolo 4-ter del dl n. 6/1993. Al fini di acquisire una unica prestazione previdenziale (es. pensione di vecchiaia o pensione anticipata). In mancanza del raggiungimento del diritto alla pensione con il cumulo della contribuzione tra il FPLD è possibile anche valorizzare la contribuzione (eventualmente) versata presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (es. commercianti ed artigiani).

Si tenga presente, tuttavia, che nel caso di lavoratore appartenente al **gruppo A**, il perfezionamento del diritto a pensione si deve verificare **con la sola contribuzione derivante da attività lavorativa nel settore dello spettacolo** non potendosi far valere, a tal fine, la contribuzione figurativa o da riscatto o quella versata nel FPLD o nella gestione CD (dal

1° luglio 2021 il predetto requisito però è stato rivisto in misura pari almeno a **due terzi** di effettive prestazioni svolte nel settore dello spettacolo). In alternativa alla predetta convenzione la contribuzione può formare oggetto di ricongiunzione secondo le regole previste dalla legge 29/1979.



I SISTEMI DI CALCOLO DELLA PENSIONE

RETRIBUTIVO GENERALITÀ LAVORATORI – Valido per coloro che possiedono almeno 18 anni (936 settimane) di contributi versati entro il 31.12.1995. Questa tipologia di pensione è costituita da 3 quote. La prima (quota A), calcolata sulla base delle anzianità totalizzate alla data del 31.12.1992 e con in principi vigenti prima della riforma del 1992; la seconda (quota B), determinata con nuovi criteri per gli anni di contribuzione maturati dopo il 01.01.1993 e fino al momento del pensionamento ma non oltre, comunque, il 31.12.2011; la terza (quota C), calcolata con sistema contributivo per la contribuzione versata a partire dal 01.01.2012.

DOPPIO CALCOLO - Per coloro che sono in possesso di almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995, la legge 190/2014 art. 1 commi 707/709 ha stabilito che l'importo complessivo del trattamento pensionistico nel sistema misto non può essere superiore a quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore della Riforma Fornero. Per questi Soggetti, quindi vengono fatti due calcoli e viene messo in pagamento quello di importo inferiore. **Il primo calcolo** è fatto applicando i criteri previsti dalla Riforma Fornero ovvero determinando l'importo della pensione con il sistema retributivo per i versamenti maturati fino al 31.12.2011 e con il sistema contributivo per quelli maturati dal 01.01.2012 e fino al momento della pensione. **Il secondo**, invece, è fatto applicando il calcolo interamente retributivo per tutte le anzianità contributive maturate dall'assicurato, sia antecedenti il 31.12.2011 sia successivi, anche oltre il limite dei 40 anni complessivi di contribuzione.

MISTO GENERALITÀ LAVORATORI – Valido per coloro che possiedono meno di 18 anni di contributi versati entro il 31.12.1995. La pensione sarà calcolata con Sistema Retributivo per i contributi versati fino al 31.12.1995 e con Sistema Contributivo per i contributi versati dal 01.01.1996.

CONTRIBUTIVO – Valido per coloro che non possiedono accrediti contributivi al

31.12.1995 e per coloro che scelgono di avvalersi dell'opzione al contributivo (art. 1 co. 23 L. n. 335/1995). In questo sistema l'importo annuo della pensione viene determinato moltiplicando il montante contributivo per il coefficiente di trasformazione relativo all'età posseduta all'atto del pensionamento: a una maggiore età corrisponde un più elevato e favorevole coefficiente di trasformazione e, quindi, un importo di pensione più elevato.



SISTEMI DI CALCOLO ISCRITTO GESTIONE EX ENPALS

Il sistema di calcolo della pensione risente fortemente delle citate specificità. Il calcolo viene effettuato in **tre quote**: quota A relativa all'anzianità maturata sino al 1992; Quota B per l'anzianità maturata dal 1.1.1993 al 31.12.1995 o al 31.12.2011 e quota C, determinata con il sistema contributivo, per l'anzianità maturata dal 1.1.96 o dal 1.1.2012 per chi aveva almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995.

A differenza di quanto previsto nell'AGO la Quota A si calcola però in base alla **media delle migliori 540 retribuzioni giornaliere fra tutte quelle versate ed accreditate nell'arco della vita lavorativa** rivalutate sulla base della variazione media annua dell'indice ISTAT del costo della vita ma solo fino al quinto anno precedente la decorrenza della pensione ed entro il limite del massimale di retribuzione giornaliero (**pari a 241,17€ nel 2022**).

Per quanto riguarda la Quota B, riferita ai periodi dal 01/01/1993, la Riforma Amato ha ampliato il periodo di riferimento in cui ricercare la retribuzione pensionabile. Il calcolo si effettua sulla media delle **migliori 1900 retribuzioni giornaliere** nell'arco della carriera lavorativa (per i lavoratori appartenenti al gruppo A) o, delle **ultime 2.600 retribuzioni giornaliere** (gruppo B) o, delle **ultime 3.120 retribuzioni giornaliere** (gruppo C).

Tale retribuzione deve essere rivalutata per i coefficienti previsti per la quota B dell'AGO sempre entro il limite del massimale di retribuzione giornaliero.

Le aliquote di rendimento della retribuzione pensionabile sia nella quota A che B sono quelle vigenti nell'AGO (2% per ogni anno di contribuzione con rendimenti decrescenti al crescere della retribuzione) come delineate nella tavola sottostante.

TABELLA REQUISITI DELLE PRINCIPALI TIPOLOGIE DI PENSIONE E DECORRENZE PERSONALIZZATE

| TIPOLOGIA | | Maturazione | Decorrenza |
|---|--|---------------------------------|------------|
| PENSIONE DI VECCHIAIA ⁶ | <i>UOMINI - 67 anni + 20 anni Ctb</i> | | |
| | <i>DONNE - 67 anni + 20 anni Ctb</i> | | |
| | Finestra PRIVATO - NO | Finestra PUBBLICO - NO | |
| PENSIONE ANTICIPATA | <i>UOMINI - 42 anni e 10 mesi di Ctb</i> | | |
| | <i>DONNE - 41 anni e 10 mesi di Ctb</i> | | |
| | Finestra PRIVATO 3 MESI | Finestra PUBBLICO 3 MESI | |
| ANTICIPATA QUOTA 100 | <i>62 anni di età e 38 anni di Ctb entro il 31.12.2021</i> | | |
| | Finestra PRIVATO 3 MESI | Finestra PUBBLICO 6 MESI | |
| ANTICIPATA QUOTA 102 | <i>64 anni di età e 38 anni di Ctb entro il 31.12.2022</i> | | |
| | Finestra PRIVATO 3 MESI | Finestra PUBBLICO 6 MESI | |
| ANTICIPATA QUOTA 103 ⁷ | <i>62 anni di età e 41 anni di Ctb entro il 31.12.2023</i> | | |
| | Finestra PRIVATO 3 MESI | Finestra PUBBLICO 6 MESI | |
| ANTICIPATA QUOTA 103 ⁸ (Legge Stabilità 2024) | <i>62 anni di età e 41 anni di Ctb entro il 31.12.2024</i> | | |
| | Finestra PRIVATO 7 MESI | Finestra PUBBLICO 9 MESI | |
| ANTICIPATA OPZIONE DONNA | <i>60 anni di età entro il 31.12.2023 59 anni se con 1 figlio. 58 anni se con 2 figli 35 anni di contributi effettivamente versati Almeno 1 condizione soggettiva tra Cargiver, Invalidità =>74%, Licenziata, Dipendente Azienda in crisi</i> | | |
| | Finestra DIPEN. 12 MESI | Finestra AUTON. 18 MESI | |
| ANTICIPATA OPZIONE DONNA (Legge Stabilità 2024) | <i>61 anni di età entro il 31.12.2023 60 anni se con 1 figlio. 59 anni se con 2 figli 35 anni di contributi effettivamente versati Almeno 1 condizione soggettiva tra Cargiver, Invalidità =>74%, Licenziata, Dipendente Azienda in crisi</i> | | |
| | Finestra DIPEN. 12 MESI | Finestra AUTON. 18 MESI | |

N.B.: obbligatoria la cessazione dell'attività di lavoro subordinato (non è invece necessaria per lavoratori autonomi e parasubordinati). Prestazioni soggette all'adeguamento alla speranza di vita DM 27/10/2021.

⁶ Se la contribuzione è tutta successiva al 31.12.1995, oltre ai predetti requisiti sarà necessario che la quota di pensione lorda generata dai contributi versati sia superiore all'importo dell'Assegno Sociale. In alternativa la decorrenza si posticipa al compimento dei 71 anni (adeguamento alla speranza di vita DM 27/10/2021) con almeno 5 anni di contributi.

⁷ L'importo lordo della pensione non potrà eccedere le 5 volte il trattamento minimo (anno 2023 € 563,73 X 5 = € 2.818,65). Tale limite è previsto fino al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia. Divieto di cumulo con redditi da lavoro autonomo o dipendente salvo lavoro autonomo occasionale < 5.000€ annui lordi.

⁸ Calcolo interamente contributivo. L'importo lordo della pensione non potrà eccedere le 4 volte il trattamento minimo (anno 2024 € 598,61 X 4 = € 2.394,44). Tale limite è previsto fino al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia. Divieto di cumulo con redditi da lavoro autonomo o dipendente salvo lavoro autonomo occasionale < 5.000€ annui lordi.

CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE E TERMINI DI PREAVVISO

Sia il **datore di lavoro** che il **lavoratore** possono recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalla legge e dal CCNL. Questo significa che, sia il **datore di lavoro** che intende procedere al **licenziamento** di un dipendente, sia il **lavoratore** che voglia recedere dal rapporto mediante **dimissioni**, sono tenuti ad osservare il **periodo di preavviso**, salvo casi specifici.

Il periodo di preavviso è regolato nella **durata** e nella **decorrenza** dalla **contrattazione collettiva** che definisce l'arco temporale nel quale deve essere garantito dal datore di lavoro e dal lavoratore **in base al livello e all'anzianità di servizio**.

Durante il periodo di preavviso il **rapporto di lavoro prosegue in maniera ordinaria**, con la conservazione dei diritti e degli obblighi derivanti dal rapporto stesso, tra i quali l'erogazione della retribuzione e l'esecuzione della prestazione lavorativa.

Le ferie e le varie assenze retribuite (permessi, malattia, ecc.), interrompono la decorrenza del periodo di preavviso, quindi la data di termine del rapporto di lavoro sarà posticipata. Nella domanda di pensione è obbligatorio indicare l'ultimo giorno di lavoro e laddove il rapporto non cessi in quella determinata data la domanda verrà respinta in quanto, nel caso di lavoro dipendente, la cessazione è obbligatoria.

COSA FARE PRIMA DI PRESENTARE LA DOMANDA DI PENSIONE

Prima di presentare domanda di pensione (in particolare ANTICIPATA) è conveniente chiedere all'INPS l'Estratto Conto Certificativo (ECOCERT), ovvero un estratto dei contributi avente valore legale. Il documento viene elaborato dall'INPS in circa 15-20 giorni dalla data di domanda.

QUANDO SI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA DI PENSIONE

La domanda di pensione può essere presentata fino a 3 mesi prima della decorrenza